Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari
A.C. 2010

Dossier n° 402 - Proposta di legge
28 gennaio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2010
Titolo:	Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Appendino, Scutellà
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	6 agosto 2024
assegnazione:	28 ottobre 2024
Commissione competente :	V Bilancio
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, XIV Politiche UE e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza

Al fine di affrontare le sfide connesse agli effetti della **crisi pandemica** sull'andamento dell'economia degli Stati membri, l'Unione europea ha attivato il **Dispositivo per la ripresa e la resilienza** (***Recovery and resilience facility* – RRF**), quale nuovo strumento di politica economica per il finanziamento dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, nell'ambito del programma ***Next Generation EU***.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza - il cui funzionamento è disciplinato dal **Regolamento n. 2021/241/UE** - ha una dotazione iniziale massima di 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi di *grants* (sovvenzioni) e 360 miliardi di *loans* (prestiti). I fondi assegnati a norma del regolamento si attestano a 648 miliardi di euro a prezzi del 2022. Con le modifiche introdotte con il Regolamento (UE) 2023/435 (*REPowerEU*) sono state messe a disposizione degli Stati membri ulteriori sovvenzioni (20 miliardi).

Il PNRR italiano

L'**Italia** è lo Stato membro che ha ricevuto lo stanziamento maggiore, inizialmente pari a **191,5 miliardi**, di cui 122,6 miliardi di prestiti e 68,9 miliardi di sovvenzioni. Il **PNRR** italiano è stato approvato il **13 luglio 2021** con Decisione di esecuzione del Consiglio. La Decisione è accompagnata da un Allegato in cui sono definiti, in relazione a ciascun **investimento** e **riforma**, precisi **obiettivi** e **traguardi**, il cui **conseguimento** costituisce la condizione per l'erogazione delle risorse finanziarie, secondo una programmazione semestrale. La realizzazione dei traguardi e degli obiettivi si articola in un orizzonte temporale pluriennale che dovrebbe concludersi il **30 giugno 2026**.

L'**8 dicembre 2023** il Consiglio dell'UE ha approvato la Decisione di esecuzione che prevede una riprogrammazione delle misure del **PNRR**, includendo nel Piano anche le misure del ***REPowerEU***, organizzate nella Missione 7. Il PNRR reca ora un finanziamento pari a **194,4 miliardi di euro** (122,6 miliardi in prestiti e 71,8 miliardi in sovvenzioni), **in aumento di 2,9 miliardi rispetto al PNRR originario**, e comprende **66 riforme**, 7 in più rispetto al piano originario, e **150 investimenti** che si articolano in **618**

traguardi e obiettivi. A seguito di ulteriori modifiche - da ultimo quelle approvate dal Consiglio dell'Unione europea con la Decisione di esecuzione del **18 novembre 2024** - l'attuale **numero di traguardi/obiettivi** è pari a **621**.

Per quanto riguarda lo **stato di attuazione del PNRR**, si segnala che al 31 dicembre 2024 la Commissione europea ha erogato all'Italia circa **122,2 miliardi di euro** considerando il **prefinanziamento**, le **prime sei rate** e il **prefinanziamento relativo al capitolo *REPowerEU***. Il Governo italiano ha infine presentato il 30 dicembre 2024 la **richiesta di pagamento della settima rata di 18,2 miliardi** (13,6 miliardi di prestiti e 4,6 miliardi di sovvenzioni), corrispondente ai 67 traguardi e obiettivi programmati.

Il ruolo del Parlamento nel procedimento di formazione del PNRR

In relazione all'attività svolta dalle Camere sul PNRR, si ricorda che durante l'esame del Piano Nazionale di Riforma del 2020, la Camera e il Senato hanno approvato due risoluzioni (n. 6-00124 e n. 6-00126) che impegnano il Governo "ad adottare rapidamente un Piano per la ripresa nazionale coerente con gli obiettivi delineati nel PNR e con le recenti strategie dell'Unione europea in tema di transizione digitale ed ecologica da condividere in Parlamento e da far vivere nel Paese, che ponga le basi per l'utilizzo, in una logica di integrazione dei fondi già attivati, del *Next Generation EU*". Dopo quei primi atti di indirizzo, nel mese di settembre 2020, la V Commissione della Camera e le Commissioni riunite 5ª e 14ª del Senato hanno avviato le iniziative parlamentari volte a permettere al Parlamento di contribuire all'*iter* di formazione del PNRR.

La V Commissione della Camera ha predisposto una relazione all'Assemblea (ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera), sottoposta alle Commissioni di settore per la formulazione di rilievi ed osservazioni, al fine di favorire la deliberazione di appositi atti di indirizzo rivolti al Governo. Le Camere hanno esaminato le linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza trasmesse dal Governo il 15 settembre 2020. La prima fase di tale attività parlamentare si è conclusa il 13 ottobre 2020, con l'approvazione di due distinte risoluzioni da parte delle Assemblee di Camera e Senato. Tenendo conto degli atti di indirizzo formulati dal Parlamento, il Governo Conte II ha adottato la proposta di Piano nazionale di Ripresa e Resilienza trasmessa al Parlamento il 15 gennaio 2021.

L'attività nella Commissioni in sede referente (la V Commissione alla Camera e le Commissioni riunite 5ª e 14ª al Senato) si è conclusa con l'approvazione di due relazioni (Camera e Senato), che prevedono proposte di integrazione e modifica della proposta di PNRR. Le relazioni adottate in sede referente sono state fatte proprie dalle Assemblee di Camera e Senato, attraverso l'approvazione di due risoluzioni di analogo contenuto, nelle quali si impegna il Governo a rendere comunicazioni alle Camere prima della formale trasmissione del PNRR all'UE e ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi dell'attuazione del PNRR.

Come richiesto dal Parlamento, il 26 e 27 aprile 2021 l'allora Presidente del Consiglio Draghi ha reso comunicazioni alle Assemblee di Camera e Senato sul nuovo testo del PNRR trasmesso alle Camere dal Governo il 25 aprile. Il dibattito parlamentare si è concluso con l'approvazione di risoluzioni (n. 6/00189 della Camera e n.6/0188 del Senato). Successivamente, il 30 aprile 2021 il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente inviato dal Governo alla Commissione europea e, subito dopo, al Parlamento. Il Consiglio dell'UE lo ha approvato con Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021.

L'attività parlamentare nella fase di monitoraggio

Il monitoraggio parlamentare sullo stato di attuazione del PNRR avviene prevalentemente a seguito della trasmissione alle Camere di relazioni periodiche. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021, la Cabina di regia per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio, trasmette alle Camere, con **cadenza semestrale**, una **relazione sullo stato di attuazione del PNRR** la quale contiene anche una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento.

Al fine di assicurare al Parlamento la possibilità di effettuare un monitoraggio efficace sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR e sul rispetto dei termini, nonché di prevenire, rilevare e correggere eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR, il Governo è tenuto in particolare a fornire alle **Commissioni parlamentari competenti**: le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR; tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti; i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR. Secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 2-7, della legge n. 108 del 2021, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, le Commissioni parlamentari competenti, sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese tra i Presidenti della Camera

e del Senato, **monitorano** lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani.

Il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR è disciplinato anche dall'articolo 43 della legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238) il quale dispone, nuovamente, che il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, **relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza**. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati. Le Commissioni parlamentari svolgono, in particolare, audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Il **23 dicembre 2021** il Governo ha presentato al Parlamento la **Prima Relazione** sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, annunciando il raggiungimento dei 51 traguardi e obiettivi con scadenza al 31 dicembre 2021, funzionali al pagamento della prima rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione Europea. La Camera dei deputati ha esaminato la Relazione (Doc, CCLXIII, n. 1) tramite le proprie Commissioni. Si sono pronunciate, approvando risoluzioni, le seguenti Commissioni permanenti: Bilancio (8-00154 e 8-00155), Giustizia (8-00160), Cultura (8-00157), Affari sociali (8-00158 e 8-00159), Agricoltura (8-00151), Politiche dell'UE (8-00152 e 8-00153), Affari costituzionali (8-00166 e 8-00167) e Trasporti (8-00168). Al Senato il Doc. CCLXIII, n. 1 è stato assegnato alle Commissioni riunite 5ª e 14ª. La relativa proposta di risoluzione è stata presentata ma non votata.

Il **6 ottobre 2022** il Governo ha trasmesso al Parlamento la **Seconda Relazione** sullo stato di attuazione Piano. Nella prima sezione sono elencati i progressi compiuti nell'attuazione del PNRR nel corso del 2022. Nella seconda sezione sono contenute le indicazioni puntuali sullo stato di avanzamento di ciascuna misura del Piano, riforme e investimenti, come fornite dalle Amministrazioni titolari.

La **Terza Relazione** sullo stato di attuazione del PNRR è stata trasmessa al Parlamento il **7 giugno 2023** e analizza, in primo luogo, i risultati raggiunti nel secondo semestre 2022. La Relazione analizza inoltre i target e le milestone del primo semestre 2023. È presente un'analisi delle difficoltà che hanno investito l'attuazione del Piano derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia e dalle difficoltà di approvvigionamento a seguito del conflitto in Ucraina. La Relazione contiene, inoltre, degli elenchi di misure per le quali sono stati rilevati elementi di difficoltà nella loro realizzazione. Il Governo preannuncia nella Relazione le nuove misure che intende proporre in attuazione dell'iniziativa *REPowerEU*. La Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europea della Camera e del Senato hanno svolto un ciclo di audizioni a partire dal 4 luglio 2023 che si è concluso il 19 luglio 2023 con l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto. Lo stesso Ministro il **1° agosto 2023** ha reso all'Assemblea **comunicazioni del Governo** in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme del PNRR. In tale occasione, la Camera e il Senato hanno approvato due risoluzioni. La **risoluzione** approvata dalla Camera e quella approvata dal Senato impegnano il Governo a trasmettere la proposta di revisione del PNRR alla Commissione europea e ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento.

La **Quarta Relazione** sull'attuazione del PNRR, trasmessa al Parlamento il **26 febbraio 2024**, illustra il lavoro svolto dal Governo, nel secondo semestre del 2023, per raggiungere gli obiettivi programmati e per completare, in collaborazione con la Commissione europea, il complesso processo di revisione del Piano, con l'integrazione del nuovo Capitolo *REPowerEU*. La Relazione illustra in particolare il nuovo Piano come rimodulato in esito all'approvazione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023. Nella seduta dell'Aula della Camera dei deputati del **14 marzo 2024** il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha svolto comunicazioni sullo stato di attuazione del PNRR illustrando la Quarta Relazione del Governo. Nella stessa seduta sono state presentate le **risoluzioni** Foti, Molinari, Barelli e Lupi n. 6-00096, Francesco Silvestri ed altri n. 6-00097, Faraone ed altri n. 6-00098, Richetti ed altri n. 6-00099, Zanella ed altri n. 6-00100 e Braga ed altri n. 6-00101. Nella seduta del 13 marzo 2024 del Senato della Repubblica, a conclusione delle comunicazioni del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, sullo stato di attuazione del PNRR, l'Assemblea ha approvato la proposta di risoluzione n. 5 della maggioranza e, con una votazione per parti separate, alcuni impegni delle proposte n 1 dei gruppi Az e Aut e n. 6 del gruppo IV.

La **Quinta Relazione** sull'attuazione del PNRR, trasmessa al Parlamento il **25 luglio 2024**, illustra il lavoro svolto dal Governo, nel primo semestre del 2024. Le Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea della Camera hanno svolto il 31 luglio 2024 l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.

Si ricorda, infine, che **almeno il 40 per cento** delle risorse PNRR allocabili territorialmente, deve essere destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR (art. 2, comma 6-*bis*, del D.L. n. 77 del 2021). Il compito di verificare il rispetto del predetto obiettivo del 40 per cento è attribuito al **Dipartimento per le politiche di coesione** della Presidenza del Consiglio dei ministri. I casi di scostamento sono sottoposti alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative. Il Dipartimento per le politiche di coesione ha pubblicato tre **Relazioni istruttorie sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente**, la prima il 9 marzo 2022, la seconda il 30 giugno 2022, la terza il 31 dicembre 2022).

IL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)

Il **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR**, per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il decreto-legge n. 59 del 2021 ha assegnato le risorse ai Ministeri competenti ed ha individuato **30 progetti e interventi**, **24 dei quali sono finanziati esclusivamente dal PNC**, mentre **6 sono ricompresi anche nel PNRR** e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Per ciascun programma sono individuati l'amministrazione titolare, l'importo del finanziamento e, per i programmi cofinanziati, la componente del PNRR a cui afferiscono.

I 6 programmi già previsti dal PNRR e cofinanziati dal PNC sono: Servizi digitali e cittadinanza digitale; Servizi digitali e competenze digitali; Tecnologie satellitari ed economia spaziale; Transizione 4.0; Piani urbani integrati; Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

La Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale complementare con relazioni trimestrali. L'art. 1, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge n. 59 del 2021 prevede, inoltre, la presentazione di una **relazione annuale** alle Camere sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari. Si evidenzia che finora non è stata presentata alle Camere nessuna relazione sull'attuazione del PNC.

L'articolo 1, commi 2-7, della legge n. 108 del 2021 (di conversione del D.L. n. 77 del 2021) ha disciplinato il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR e del Piano complementare, prevedendo obblighi di trasmissione alle Camere della documentazione necessaria ad assicurare il controllo sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal PNC e sulle relative scadenze.

L'articolo 14 del D.L. n. 77 del 2021 ha disposto inoltre che le **misure e le procedure di accelerazione e semplificazione introdotte per l'attuazione degli interventi del PNRR si applichino anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare**, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione.

Il **decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19** (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) ha previsto misure in materia di governance del PNRR e del PNC. Con tale decreto, si è provveduto ad una rimodulazione del PNC, con uno spostamento degli stanziamenti di alcune misure in anni successivi, e una riduzione di circa 1,1 miliardi del PNC utilizzati a copertura (congiuntamente ad altre risorse) del rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi inclusi nel PNRR.

Lo stesso decreto ha disciplinato la procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). In particolare, si prevede la presentazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di una informativa congiunta al CIPESS, entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi del PNC e sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione approvata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. L'informativa deve dare conto altresì degli investimenti e degli interventi per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto (art. 1, commi 2-4).

Il 9 luglio 2024 si è tenuta l'informativa congiunta al CIPESS del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sui costi e le obbligazioni

giuridicamente vincolanti degli interventi e degli investimenti del PNC (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 19/2024). Successivamente l'articolo 8 del decreto-legge n. 113 del 2024 ha disposto l'accantonamento di 756,7 milioni di euro a valere su specifici interventi del PNC (indicati nell'Allegato 3), nel presupposto che a valere sugli stessi non sussistano obbligazioni giuridicamente perfezionate (presupposto da verificare entro il 30 settembre 2024). Una quota di 750 milioni di tali risorse accantonate è destinata alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'estensione della misura del credito d'imposta per la ZES unica del Mezzogiorno, prevista dall'art. 1 del D.L. n. 113 del 2024.

LA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 2010

La proposta di legge A.C. 2010 è finalizzata ad istituire una **Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari**. Essa si compone di **4 articoli**.

Articolo 1

L'**articolo 1** istituisce per la durata della XIX Legislatura una **Commissione parlamentare** per **l'indirizzo**, la **vigilanza** e il **controllo** dello stato di attuazione del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** e del **Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)**. Si dispone che alla Commissione siano trasmessi gli **atti del Governo riferiti ai progetti, alle misure e alle riforme riferite all'attuazione degli interventi del PNRR e del PNC** e la documentazione relativa al **raggiungimento degli obiettivi** intermedi e finali previsti nei piani.

Con riferimento alle **funzioni attribuite** alla Commissione, si prevede che questa possa **svolgere audizioni** di rappresentanti di organi istituzionali e di categorie professionali e produttive interessati dalle riforme e dai progetti di investimento connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR e del PNC, di esperti delle pertinenti materie nonché di ogni altro soggetto in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare sul PNRR e sul PNC. Alla Commissione sono attribuiti altresì il potere, a fini conoscitivi, di **compiere sopralluoghi o visite** finalizzati allo svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo nonché di **monitorare** l'**attuazione** di quanto previsto dal PNRR e dal PNC con riferimento all'accesso e all'utilizzo delle risorse, alla realizzazione degli interventi e dei loro effetti, al rispetto delle scadenze e degli obiettivi stabiliti.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni la Commissione può inoltre **richiedere la trasmissione di atti, documenti o informazioni** al Governo, alle regioni, agli enti locali e ai soggetti attuatori, **formulare osservazioni e proposte** sulle necessità di adeguamento del PNRR e del PNC in considerazione, tra l'altro, del cronoprogramma come pure **avvalersi del Consiglio di Stato e della Corte dei conti** per i profili di loro competenza.

Al riguardo, si ricorda che la Costituzione attribuisce ai due organi considerati distinte funzioni: mentre, infatti, è chiaramente definita anche nei confronti del Parlamento l'attività di controllo svolta dalla Corte dei conti, che trova anche un riscontro puntale a livello di disposizioni dei Regolamenti parlamentari, il Consiglio di Stato è strutturato come organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione; sotto questo profilo, dunque, la legge - ove intenda attribuire specifiche funzioni di consulenza al Consiglio di Stato - disciplina di norma tali attribuzioni mediante conferimento allo stesso di funzioni consultive (o, al più, propositive) su atti normativi.

Per le ragioni esposte, andrebbe valutata con attenzione l'effettiva adeguatezza della previsione che prefigura la possibilità per la istituenda Commissione di "avvalersi" del Consiglio di Stato, eventualmente definendo in modo puntuale i termini e i confini di tale tipologia di collaborazione istituzionale.

Articolo 2

L'**articolo 2**, che definisce la **composizione della Commissione**, prevede che ne facciano parte **dodici senatori** e **dodici deputati**, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei membri dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. Con gli stessi criteri anzidetti si provvede alle sostituzioni necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

La convocazione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione è disposta dai Presidenti di Camera e Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei commissari. L'Ufficio di Presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i

suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o partecipa al ballottaggio il più giovane di età.

Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione. Per l'elezione dei due vicepresidenti, come per quella dei due segretari, ciascun commissario ha a disposizione un solo voto; risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

In relazione a quanto disposto sull'elezione del Presidente della Commissione, si valuti l'opportunità di definire in modo completo la relativa procedura elettiva ovvero di chiarire - anche mediante rinvio alle vigenti norme dei Regolamentari parlamentari - la formulazione dell'articolo 2, comma 4, quarto periodo, che prevede come, in caso di parità di voti, "sia proclamato eletto o partecipi al ballottaggio" il più giovane di età.

Articolo 3

L'**articolo 3** contiene disposizioni afferenti all'**organizzazione interna** della Commissione. È ivi disposto che la Commissione approvi un regolamento interno prima dell'inizio dei propri lavori nel quale siano disciplinati le attività e il suo funzionamento. Per quanto concerne lo svolgimento dei lavori si prevede l'utilizzo di locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Con riferimento alle spese per il funzionamento della Commissione è individuato un limite massimo di 100.000 euro annui da ripartire per metà a carico del bilancio delle Camere.

Considerato lo sfasamento temporale tra la data della presentazione della proposta di legge e l'avvio dell'esame del provvedimento, si segnala l'esigenza di aggiornare la formulazione dell'articolo 3, in relazione alle spese di funzionamento della Commissione, che allo stato attuale dispone la decorrenza dall'anno finanziario 2024.

Articolo 4

L'**articolo 4** dispone l'**entrata in vigore** della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.